



TRIBUNALE DI LANCIANO

nel procedimento n. 606/2023 R.G.;

tra

FAIETA MAURIZIA (avv. CHIEFFALLO MARIO)

e

MI - USR ABRUZZO - ATP CHIETI;

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa Cristina Di Stefano;

designato per la trattazione della causa;

letto il ricorso;

visti gli artt. 414, 415 comma 2° e 416 comma 1° e 2° c.p.c. nel testo modificato della legge 11/8/73 n. 533;

visto l'art. 127 bis c.p.c nella formulazione introdotta dal D. Lgs n. 149/2022, in vigore dal 01.01.2023, il quale prevede che: *“Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati”*;

fissa

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno **15.01.2024 ore 11.00**, con termine per la notifica alla parte convenuta a cura della parte ricorrente fino a trenta giorni prima di detta udienza, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare alla parte convenuta che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima



dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova;

dispone che la predetta udienza si svolga nella stanza virtuale disponibile con l'applicativo Microsoft Teams, mediante collegamento da remoto;

avvisa che a tale scopo è necessario che i difensori delle parti siano forniti di computer munito di webcam e microfono e rimettano tempestivamente a questo Ufficio in via telematica una nota contenente il proprio recapito telefonico ed un indirizzo e-mail (non p.e.c.) al quale inviare e-mail con il link per accedere alla stanza virtuale del magistrato per la celebrazione dell'udienza;

invita i difensori delle parti costituite a comunicare, mediante deposito nel fascicolo telematico, almeno 5 giorni prima dell'udienza, i dati di cui sopra e, nell'eventualità di una sostituzione o di delega ad un domiciliatario, quelli del difensore che parteciperà all'udienza da remoto;

avvisa che sarà separatamente e tempestivamente comunicata alle parti costituite, al loro indirizzo di posta elettronica, una e-mail, per il collegamento via Microsoft Teams alla stanza virtuale del magistrato;

che nel giorno e nell'ora esatta sopra stabiliti ciascun difensore destinatario della mail (che avrà già cliccato sulla voce "accetta") per poter partecipare alla udienza da remoto dovrà cliccare sulla voce "Partecipa alla riunione di Microsoft Teams". Il magistrato titolare della stanza virtuale ammetterà l'invitato alla riunione consentendogli quindi di partecipare in video ed in audio con tutti gli altri partecipanti;

che i procuratori delle parti e queste ultime devono tenere attiva per tutta la durata dell'udienza la funzione video; che il giudice disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e che è vietata la registrazione dell'udienza;

che l'udienza verrà verbalizzata dal magistrato titolare della stanza virtuale ed il relativo verbale sarà inserito nel fascicolo telematico. Appare opportuno che il difensore tenga a



portata di mano il proprio tesserino ed il documento di identità dell'assistito per la eventuale identificazione;

che qualora per difficoltà tecniche, che non sarà stato possibile risolvere mediante comunicazione telefonica ai numeri rimessi dalle parti all'Ufficio, l'udienza non possa tenersi o concludersi, si provvederà a comunicare nuova data e orario per il collegamento da remoto;

che la mancata comparizione delle parti alla udienza senza giustificato motivo comporterà, previa verifica della ritualità delle comunicazioni alle parti costituite, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge per tale eventualità;

visto l'art. 151 c.p.c., autorizza la notifica del ricorso e del presente decreto di fissazione dell'udienza mediante la pubblicazione sul sito internet del MIM e dell'U.S.R. Abruzzo – Ambito Territoriale per la provincia di Chieti.

Si manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti, con indicazione di inserire nello storico del fascicolo l'annotazione "udienza da remoto".

Lanciano, 07/11/2023

IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-

